



N. 2.

## **Modifica Legge sui cani. (1)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 29 Gennaio 1948;*

*Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo*

### **Art. 1.**

La comunicazione dell'elenco di cui al secondo capoverso dell'articolo 7 della Legge 6 giugno 1922, n. 19, sarà fatta all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche entro il 20 gennaio di ogni anno.

### **Art. 2.**

L'articolo 8 della Legge 6 giugno 1922, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Entro il 15 novembre di ogni anno l'Ispettore di Polizia Urbana pubblicherà un manifesto per far presente l'obbligo delle denunce prescritte da questa Legge e l'obbligo del pagamento della tassa entro il mese di febbraio dell'anno successivo".

### **Art. 3.**

Al primo capoverso dell'articolo 9 della Legge 6 giugno 1922, n.19. al mese di agosto viene sostituito quello di febbraio.

### **Art. 4.**

L'articolo 1 della Legge 23 luglio 1946, n. 36, è sostituito dal seguente:

"L'elenco dei possessori di cani che hanno presentato denuncia anteriormente al 1° luglio di ogni anno deve essere trasmesso dall'Ispettore di Polizia Urbana all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche entro il 20 del mese di luglio.

Le tasse relative devono essere pagate entro il mese di agosto".

### **Art. 5.**

Il secondo capoverso dell'art. 10 della Legge 6 giugno 1922, n. 19, è modificato come segue:

"La piastra sarà fornita dall'Ispettorato di Polizia Urbana al prezzo di costo".

**Art. 6.**

Con effetto dal 1° gennaio 1948 le tasse sui cani stabilite dalle Leggi 5 maggio 1927, n. 11, e 28 maggio 1945, n. 31, sono aumentate come segue:

- a) L. 1200 per i cani di lusso e di affezione;
- b) L. 600 per i cani da caccia e da guardia;
- c) L. 100 per i cani da custodia a case coloniche rurali e a greggi.

Disposizione transitoria.

**06;15**

**Art. 4.**

Il pagamento della tassa pel 1948 dovrà essere eseguito entro il mese di maggio; conseguentemente i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 saranno prorogati di tre mesi.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 Gennaio 1948 (1647 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.